



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.2863/2017 del 29/03/2017

Prot. n.79681/2017 del 29/03/2017
Fasc.2002.18.11 / 2002 / 4307

Oggetto: Metal Rof S.r.l. Autorizzazione unica per rinnovo e variante sostanziale all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi ubicato in Senago (MI), Via Togliatti 33/35. Art. 208 D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema*

delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni");

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 24/2017 del 31/01/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2017-2019";
- **Considerato** che il presente provvedimento:
- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Premesso che l'Impresa ha acquisito il provvedimento dirigenziale R.G. n. 9355/2016 del 13/10/2016, emesso dalla Città metropolitana di Milano, con il quale è stato decretato che il progetto dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi non è soggetto alla procedura di V.I.A.;

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 26575/2007 del 20/12/2007, avente per oggetto : "Ditta Metal Rof S.r.l. con sede legale ed impianto in Senago (MI) via Togliatti n.33/35. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3,R4), smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi nonché messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi di cui alla Disposizione Dirigenziale n.88/02 del 19.11.02. Art. 210 del D.Lgs. 152/06";
- il decreto dirigenziale R. G. n. 9355/2016 del 13/10/2016, avente per oggetto: "Metal Rof S.r.l. - Esito Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. relativa al progetto di variante sostanziale all'impianto esistente ed autorizzato ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 con provvedimento R.G. n. 26575/2007 del 20/12/2007 in Comune di Senago (MI) - Togliatti n. 33/35. Art. 20 del d.lgs. 152/2006 e l.r. 5/2010";

Dato atto che:

- l'Impresa in data 16/09/2016, prot. 211485 ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione e contestuale variante sostanziale all'impianto;

- l'istanza è stata presentata in forma completa il 14/10/2016, prot. 239247 e con nota del 27/10/2016, prot. 250453 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 17/03/2017, prot. 68746;
- in data 29/11/2016 si è tenuta la seduta unica della conferenza di servizi;

Considerata la documentazione conservata agli atti, nella quale sono ricomprese le richieste di integrazioni e conseguenti sospensioni/interruzioni dei tempi di procedimento;

Atteso che nella seduta unica della Conferenza di Servizi del 29/11/2016 sono state acquisite osservazioni/richieste di integrazioni/pareri da parte degli Enti/organi tecnici, e in particolare:

- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza con nota pervenuta in data 22/11/2016, prot. 270993, evidenzia che non vi sono elementi ostativi al completamento del procedimento in corso;
- A.T.S. Città Metropolitana di Milano con nota pervenuta in data 18/11/2016, prot. 268435, trasmette parere favorevole per gli aspetti di Sanità pubblica con prescrizioni;
- Comune di Senago con nota pervenuta in data 29/11/2016, trasmette parere favorevole per gli aspetti Ambientali e Urbanistici;
- Ufficio d'Ambito della Città di Milano con nota pervenuta in data 3/11/2016, prot. 255281, ha richiesto ad Amiacque il parere di competenza;
- Città metropolitana di Milano, Settore risorse idriche ha inviato l'allegato "Risultanze dell'istruttoria componente scarichi" datato 21/11/2016, prot. 270568, relativo agli scarichi in pozzo perdente; la Conferenza si è conclusa con la sospensione del procedimento in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta;
- successivamente A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza con nota pervenuta in data 24/02/2017, prot. 47751, ha espresso le proprie considerazioni rispetto alla documentazione integrativa presentata dall'Impresa;
- l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano ha trasmesso con nota pervenuta in data 28/02/2017, prot. 50672, parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico del 24/02/2017, prot. 3160;
- la Città metropolitana di Milano, Settore Qualità dell'aria ha inviato l'allegato "Risultanze dell'istruttoria. Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera" datato 22/02/2017, prot. 46648;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 3.348 euro (ricevute dei versamenti trasmesse il 16/09/2016, prot. 211485 e il 14/10/2016, prot. 239247);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in **169.853,41=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa Metal Rof S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico in pozzo perdente;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 21/03/2017, prot. 70417 e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Componente Scarichi in pozzo perdente: Risultanze dell'istruttoria del 21/11/2016, prot. 270568;

- Allegato emissioni in atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 22/02/2017, prot. 46648;
- Allegato Scarichi idrici emesso da ATO: Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura del 24/02/2017, prot. 3160 (prot. gen. n. 50672 del 28/02/2017);
- Elaborato grafico - *tavola U* - avente oggetto "*Planimetria generale con disposizione zone operative, schema fognario e punti di emissione diffuse*", aggiornamento marzo 2017;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo dell'autorizzazione e contestuale variante sostanziale all'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 26575/2007 del 20/12/2007 rilasciato all'Impresa Metal Rof S.r.l. con sede legale ed impianto in Senago (MI), Via Togliatti 33/35, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici e alla planimetria *tavola U*, aggiornamento marzo 2017, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 28/03/2027;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE, il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
 - garanzia finanziaria determinata in **169.853,41=** con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione e conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004;
- l'efficacia della presente autorizzazione decorre dall'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria;

- la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni:
- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Ditta e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi:
- Comune di Senago (pec: postacertificata@comune.senago.legalmail.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (pec: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (pec: dipartimento.prevenzionemedica@pec.aslmi2.it);
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (pec: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 – 2019 (PTPCT 2017-2019).
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Raffaella Quitadamo

Pratica trattata da: Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01152055010881

€ 1,00: 01130055710289 - 01130055710278 - 01130055710267 - 01130055710256 -
01130055710244 - 01130055710233

Data 21/03/2017

Protocollo 70417 fasc. 2002.18.11\2002\4307

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: Metal Rof S.r.l. con sede legale ed insediamento in Senago (MI) - Via Togliatti n. 33/35 .
Autorizzazione unica di rinnovo e variante sostanziale all'impianto di recupero (R4, R12, R13)
e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.**

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI017400
RAGIONE SOCIALE	Metal Rof S.r.l.
C.F./P.IVA	10323970151
SEDE LEGALE	Senago (MI) - Via Via Togliatti n. 33/35
SEDE OPERATIVA	Senago (MI) - Via Via Togliatti n. 33/35
CODICE ATECO	46.77

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	14
Particella catastale	Mappale n. 191 p., 584, 585,659, 660
Gauss Boaga x	1510359
Gauss Boaga y	5046687
Via/Piazza/Località	Via Via Togliatti n. 33/35
Comune	Senago
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 16/09/2019 prot. n. 211485;
- 3.2** Avvio del procedimento il 27/10/2016 prot. n. 250453;
- 3.3** Esito Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. decreto R.G. n. 9355 del 13/10/2016;
- 3.4** Conferenza di servizi: seduta unica in data 29/11/2016;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 27/10/2016 (prot. n. 250453) al 17/03/2017 (prot. n. 68746);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 3.780 e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola U "Planimetria generale con disposizione zone operative, schema fognario e punti di emissioni diffuse" - aggiornamento marzo 2017.

5.1 la variante sostanziale consiste in:

- 5.1.1** ampliamento del perimetro dell'impianto già autorizzato, con l'introduzione di nuova area catastalmente individuata al fg. 14, mappale 554 (nuova parte di capannone) e mappali 660, 585 e 191 (parte), quest'ultimi costituiscono i nuovi piazzali esterni. L'area di progetto ha una superficie complessiva di 1.958 mq che aggiunta all'area attualmente autorizzata di 1.822 mq aumenta la superficie complessiva dell'impianto fino a 3.780 mq. L'area di ampliamento è di proprietà della ditta in forza dell'atto notarile del 17/01/2008, rep. 87453, racc. 18464 (mappali 584 e 660) e dell'atto notarile del 18/12/2015, rep. 6349, racc. 2686 (mappali 585 e 191). Con riferimento alla destinazione urbanistica nella Relazione Tecnica datata settembre 2016 si evidenzia che l'area in ampliamento è classificata come "Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo di completamento", la stessa non risulta sottoposta ai vincoli relativi ai criteri escludenti/penalizzanti di cui alla d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014.
- 5.1.2** ricodifica delle operazioni autorizzate con provvedimento RG 26575 del 20/12/2007 in adeguamento al d.lgs 3/12/2010 n. 205 mediante l'introduzione dell'operazione R12 consistente in attività di selezione e cernita e/o triturazione con produzione di rifiuti che vengono ceduti ad aziende terze autorizzate che ne completano il ciclo di recupero;
- 5.1.3** eliminazione dell'operazione D15 per alcune tipologie di rifiuti;
- 5.1.4** eliminazione dell'operazione D14;
- 5.1.5** eliminazione del CER pericoloso 170410*;
- 5.1.6** introduzione di nuovi CER da sottoporre alle operazioni R13, R12 ed R4;
- 5.1.7** aumento dei quantitativi in autorizzazione per le operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Descrizione sintetica della operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati. L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici. La messa in riserva (R13) viene effettuata in cumuli e/o container e/o big-bags, al coperto e allo scoperto solo per rifiuti non polverulenti, su area impermeabilizzata. Successivamente i rifiuti possono essere sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero R12 e R4:

- l'operazione R12 consiste nell'effettuare preliminari operazioni di separazione, cernita e/o triturazione, senza tuttavia alterare la qualifica di rifiuto delle frazioni ottenute. I rifiuti prodotti, prevalentemente recuperabili, identificabili in preponderanza con i codici CER 19 XX XX, saranno successivamente conferiti ad altri impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'operazione R4 consiste nell'attività di selezione, cernita ed adeguamento volumetrico eseguita manualmente e/o con semovente munito di polipo e con cesoia oleodinamica. Successivamente viene effettuata la verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche di riferimento o ai regolamenti UE n. 333/2011 e/o n. 715/2013 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

Se non avviati direttamente a recupero (R12 – R4) ad opera dell'Impresa, i rifiuti verranno ceduti accompagnati dal formulario di identificazione altro equipollente documento (allegato VII), ad altri impianti autorizzati che ne effettueranno le operazioni di recupero.

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 3.650 mc;

5.2.2 deposito preliminare (D15) in ingresso: 50 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.3 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 300 mc ;

5.2.4 messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi: 80 mc ;

5.3 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero (R4) sono pari a: 50.000 t/a pari a 200 t/g; i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti all'operazione di pretrattamento (R12) sono pari a: 50.000 t/a pari a 200 t/g;

5.4 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni			
			D15	R13	R4	R12
020110	Rifiuti metallici	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
030101	Scarti di corteccia e sughero	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (R12 limitatamente alla frazione non polverulenta)	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
030301	Scarti di corteccia e legno	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
100210	Scaglie di laminazione	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	
100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
100903	Scorie di fusione	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
100906	Forme ed anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100905	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
100908	Forme ed anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100907	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
101006	Forme ed anime da fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 101005	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
101008	Forme ed anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 101007	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
110501	Zinco solido	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
110206	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	I1-I2-I3-T1-T2		X		
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi (R4 -R12 limitatamente alla frazione non polverulenta)	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (R4 - R12 limitatamente alla frazione non polverulenta)	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi(R4 -R12 limitatamente alla frazione non polverulenta)	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
120113	Rifiuti di saldatura	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	

Data 21/03/2017

Protocollo 70417 fasc. 2002.18.11\2002\4307

Pagina 4



Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni			
			D15	R13	R4	R12
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame ferroso/non ferroso, Lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli</i>)	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
150101	Imballaggi in carta e cartone	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
150102	Imballaggi in plastica	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
150103	Imballaggi in legno	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
150104	Imballaggi metallici	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
150105	Imballaggi in materiali compositi	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
150107	Imballaggi in vetro	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
150109	Imballaggi in materia tessile	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
160117	Metalli ferrosi	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
160118	Metalli non ferrosi	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14)	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
170201	Legno	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
170401	Rame, bronzo, ottone	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
170402	Alluminio	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
170403	Piombo	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
170404	Zinco	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
170405	Ferro e acciaio	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
170406	Stagno	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
170407	Metalli misti	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	I1-I2-I3-T1-T2-I3	X	X	X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	I1-I2-I3-T1-T2-I3	X	X	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	I1-I2-I3-T1-T2-I3	X	X	X	X
191201	Carta e cartone	I1-I2-I3-T1-T2		X		
191202	Metalli ferrosi	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X

Data 21/03/2017

Protocollo 70417 fasc. 2002.18.11\2002\4307

Pagina 5



Codice	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni			
			D15	R13	R4	R12
191203	Metalli non ferrosi	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X
191207	Legno,diverso da quello di cui alla voce 191206	I1-I2-I3-T1-T2		X		
191212	Altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	I1-I2-I3-T1-T2-I3	X	X		X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14)	T2		X		
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	I1-I2-I3-T1-T2		X		X
200140	Metallo	I1-I2-I3-T1-T2		X	X	X

5.5 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X
19 12 01	Carta e cartone	X	
19 12 02	Metalli ferrosi	X	
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	
19 12 04	Plastica e gomma	X	X
19 12 05	Vetro	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
19 12 08	Prodotti tessili	X	X
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:

7.1.1 corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;

7.1.2 alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal

- progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 7.1.3** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 7.1.4** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. N. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 7.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. Alla stessa deve essere allegata autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;
- 7.3** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria *tavola U "Planimetria generale con disposizione zone operative, schema fognario e punti di emissioni diffuse"* - *aggiornamento marzo 2017*, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.4** la Società dovrà realizzare le opere di mitigazione e compensazione ed il piano di monitoraggio prescritti dal provvedimento dirigenziale di R.G. n. 9355/2016 del 13/10/2016 emesso dalla Città Metropolitana di Milano, e con particolare riferimento alle piantumazioni, le stesse dovranno essere poste nei tempi definiti dal comune di Senago; per il monitoraggio della qualità dell'aria la frequenza dei campionamenti sarà annuale solo nel caso vi siano risultanze che evidenziano superamenti dei principali parametri;
- 7.5** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.5.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

7.5.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 7.6** le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 7.7** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 7.8** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 7.9** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norme UNI 10897:2013;
- 7.10** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 7.10.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 7.10.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 7.10.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- 7.10.4** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 7.10.5** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche,

come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

- 7.10.6** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 7.10.7** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 7.10.8** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 7.10.9** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 7.11** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 7.12** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 7.13** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 7.14** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 7.15** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di

quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;

- 7.16** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 7.17** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 7.18** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 7.19** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 7.20** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 7.20.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 7.20.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 7.20.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 7.20.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 7.20.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

- 7.21** per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 7.22** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

7.23 l'impianto deve essere dotato di:

- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

7.24 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

7.25 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

7.25.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

7.26 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

7.27 il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

- 7.28** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 7.29** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 7.30** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

VARIE

- 7.31** i rifiuti RAEE di cui ai CER 160214 e 200136, verranno gestiti esclusivamente all'interno del capannone e sottoposti ad esclusiva messa in riserva (R13);
- 7.32** relativamente all'utilizzo le aree esterne per operazioni di deposito e recupero rifiuti, si ritiene che le stesse possano essere adibite allo stoccaggio di rifiuti in cassoni coperti limitatamente ai rifiuti polverulenti. Ciò al fine di limitare inconvenienti e/o molestie al vicinato;
- 7.33** i rifiuti di cui ai CER 030105, 120102, 120103, 120104 potranno essere sottoposti alle operazioni di trattamento (R4-R12) solamente per le frazioni non polverulente, viceversa per le frazioni polverulente verrà effettuata l'esclusiva operazione di messa in riserva (R13);
- 7.34** le aree M1 e M2 verranno utilizzate per l'attività di deposito di E.o.W. ritirate da terzi ed oggetto di mera commercializzazione o MPS/E.o.W. prodotti nell'impianto di gestione dei rifiuti dell'Impresa, evitando comunque commistione tra le diverse tipologie. La ditta dovrà rendere nota agli organi preposti la natura e tipologia del materiale depositato, provvedendo ad apporre idonea cartellonistica atta alla precisa ed inequivocabile identificazione del materiale effettivamente depositato (rifiuto, E.o.W ottenuto dalle operazioni di recupero dell'Impresa oppure E.o.W. ritirato da terzi ed oggetto di mera commercializzazione);
- 7.35** prima della messa in esercizio del trituratore la ditta dovrà presentare idonea procedura operativa al fine di poter consentire la verifica che lo stesso viene utilizzato esclusivamente solo per l'operazione R12;
- 7.36** la ditta deve adottare idonee ed efficaci accorgimenti volti a prevenire possibili problematiche connesse alla dispersione delle polveri ed al dilavamento dei rifiuti;
- 7.37** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 7.38** lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;
- 7.39** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 7.40** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 7.41** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

Data 21/03/2017
Protocollo 70417 fasc. 2002.18.11\2002\4307
Pagina 12



8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli

DATA 24/02/2017
PROT. N. 3160
FASC. 6.3\2016\79

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	Metal Rof S.r.l.
Indirizzo Sede Legale	Via Togliatti n. 33/35, Comune di Senago (Mi)
Indirizzo Impianto	Via Togliatti n. 33/35, Comune di Senago (Mi)
Attività	<i>Il commercio all'ingrosso di ferro, metalli in genere, materiali di recupero e ferrame.</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Roberto Ghirlandi in qualità di Amministratore Unico, Socio Unico e Rappresentante dell'Impresa.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara di svolgere l'attività di *“recupero di rottami metallici, ferrosi, non ferrosi”*. L'Impresa ha presentato una soluzione progettuale di adeguamento del sistema produttivo, che dichiara già aver realizzato, avendo acquisito una nuova area da adibire all'esercizio dell'attività. L'insediamento presenta una superficie totale coperta pari a 1.624 mq, di cui 64 mq per alloggi/uffici e 1.560 mq per attività produttive, nonché una superficie scoperta pari a 2.156 mq, di cui 2.046 mq impermeabilizzati e 110 mq non impermeabilizzati.

Rispetto alla situazione precedentemente autorizzata, il progetto realizzato comporta un incremento delle superfici scolanti assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/06 ed una rivisitazione delle zone operative funzionali all'esercizio dell'attività.

1.2. L'Impresa, in funzione della tipologia di attività che si intende svolgere, ha realizzato la suddivisione delle superfici scolanti in due distinte aree, caratterizzate da un differente livello di contaminazione;

- *“Area 1, di superficie pari a 250 mq (porzione ovest dei piazzali). Tale zona sarà adibita al deposito di rifiuti esclusivamente in contenitori coperti ed alla manovra e transito dei mezzi. La modalità gestionale ed operativa proposta garantisce che non vi siano fenomeni di dilavamento meteorico dei depositi di rifiuti. Visto quanto sopra, per tale zona si presuppone che il rischio di contaminazione interessi solo la prima frazione di precipitazione (acque di prima pioggia) [...]”;*
- *Area 2, di superficie pari a 1.796 mq (porzione nord-est dei piazzali): in tale zona [...] il progetto di autorizzazione ha previsto la possibilità di utilizzo delle superfici scoperte anche per le attività di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi. I materiali stoccati potrebbero essere causa di contaminazione delle acque di dilavamento eccedenti la frazione di prima pioggia [...]”.*

Il tipo di contaminazione delle superfici scolanti *“varia da polveri, inerti, sostanze organiche, residui vegetali, idrocarburi ed oli”*.

1.3. L'Impresa ha presentato una planimetria, *“TAV. 03”* con oggetto *“PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA”* del settembre 2016, che illustra

la configurazione del sistema fognario a seguito della realizzazione degli interventi di cui al punto precedente. Da tale planimetria si evince la presenza di n.2 punti di scarico in pubblica fognatura, ubicati in Via Togliatti ed indicati con i codici *S1* ed *S2*.

Il punto di scarico indicato con il codice *S1* risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici della succitata Area 1; le acque meteoriche derivanti dal dilavamento di tale zona sono intercettate mediante caditoie e sono inviate ad un manufatto separatore, da cui la quota parte di acque meteoriche di prima pioggia, corrispondente ad un'altezza di precipitazione pari a 5 mm, viene raccolta all'interno di una vasca di accumulo e viene, infine, immessa in pubblica fognatura previo trattamento in un manufatto di disoleazione dotato di filtro a coalescenza (preceduto da un pozzetto di calma per rallentare la turbolenza del fluido); le acque meteoriche di seconda pioggia, invece, vengono smaltite negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo di un pozzo perdente.
- acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici della succitata Area 2; le acque meteoriche derivanti dal dilavamento di tale zona sono intercettate mediante una griglia e mediante caditoie e sono inviate ad un manufatto separatore, da cui la quota di acque meteoriche di prima pioggia e seconda pioggia corrispondente ad un'altezza di precipitazione pari a 5 mm + 5 mm (quota parte ritenuta potenzialmente contaminata dall'Impresa), viene raccolta all'interno di una seconda vasca di accumulo, dalla quale viene immessa in pubblica fognatura previo trattamento attraverso il medesimo manufatto disoleatore di cui al punto precedente, mentre le acque eccedenti sono smaltite tramite pozzo perdente previo trattamento in continuo di decantazione e disoleazione con filtro a coalescenza..

Il punto di scarico indicato con il codice *S2* risulta invece costituito da:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici.

Le acque meteoriche decedenti dalle coperture vengono smaltite localmente a mezzo di n.3 pozzi perdenti, uno dei quali atto altresì alla dispersione delle succitate acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dal dilavamento dell'Area 1.

- 1.4. L'approvvigionamento idrico dichiarato è pari a 100 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata: "TAV. 03" con oggetto "PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA" del settembre 2016.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Richiamato il parere favorevole espresso dal Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 13.12.2016 (Prot. n. 18408 del 14.12.2016), limitatamente alle acque meteoriche di prima pioggia "a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa

l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento" il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

- *“dalla documentazione in atti si rileva che il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche non è conforme alle prescrizione del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, art. 57 nella parte in cui si dispone che:*
 - *lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte nelle vasche di separazione debba essere attivato 96 ore dopo l'ultimo evento meteorico;*
 - *le vasche destinate a contenere le acque di prima pioggia siano dotate di sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto. In presenza di eventi meteorici caratterizzati da precipitazioni atmosferiche complessivamente inferiori a 5 mm, il sistema di svuotamento della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia deve comunque provvedere al recapito in pubblica fognatura delle acque meteoriche raccolte anche allo scopo di ripristinare le condizioni operative della vasca stessa perché sia pronta per un evento successivo”.*

- 2.2. Ritenuto pertanto che il presente titolo debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall' "Area 1" e acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dall' "Area 2", salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.13 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.3. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto *“di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività”*
- 2.4. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.5. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 4/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.6. Ai sensi del R.R. n.4/06, art.3 comma 3 e 4, *“la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, qualora provengono dalle superfici scolanti di cui al comma 1, lettera a) e b) e l'Autorità competente accerti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse. Nei casi di cui al comma l'Autorità competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acque meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del presente Regolamento.”*

- 2.7. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purché siano esercitati nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*".
- 2.8. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.9. L'Impresa Metal Rof S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti relative all' "Area 1" e le acque meteoriche di prima e seconda pioggia - limitatamente ad un'altezza di precipitazione di 10 mm - derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti dell' "Area 2", presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Togliatti n.33/35 nel Comune di Senago (Mi).
- 2.10. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità del Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico indicato con il codice *SI* ed ubicato in via Togliatti, come evidenziato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.**
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, raccolte da apposite vasche a tenuta,**



deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.

- 3.5. **Entro 90 giorni dal ricevimenti dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, ed in particolare sulle linee delle acque meteoriche decadenti dalle coperture, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).**
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ed al Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.9. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.12. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di

Milano - Azienda Speciale ed al Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

- 3.13. **Il Gestore dell'impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché al Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A., una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.**
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.19. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.20. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto - "TAV. 03" con oggetto "PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA" del settembre 2016 - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.21. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite del Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta del Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Senago (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Giovanni Braschi

mail: g.braschi.ato@cittametropolitana.milano.it - tel. 02/71049320

Responsabile Servizio Integrazione Tecnico Ambientale e Pianificazione ATO Città di Milano – ATO Città Metropolitana di Milano: Ing. Saverio Cillis - email: s.cillis.ato@cittametropolitana.milano.it – Tel. 02/71049346

Data 21/11/2016

Al Direttore del SETTORE

Protocollo 0270568 del 22/11/2016 fasc.
9.8/2016/365

RIFIUTI BONIFICHE E AIA

Pagina

Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

1

**Settore Risorse Idriche e Attività estrattive - Servizio acque reflue
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ART. 208 D.LGS. 152/06**

COMPONENTE SCARICHI

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:

OGGETTO: Autorizzazione unica ex art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. -
Autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia
negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente, per
l'insediamento ubicato in via Togliatti, 33/35 nel comune di Senago (MI),
al l.r. pro tempore della ditta METAL ROF S.r.l.

ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI017400
RAGIONE SOCIALE	METAL ROF S.r.l.
C.F./P.IVA	10323970151
SEDE LEGALE	Via Mozart, 3/a – Cassano d'Adda (MI)
SEDE OPERATIVA	Via Togliatti, 33/35 - Senago (MI)
CODICE ATECO	38.32.30

1. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	14
Particella catastale	584,659,660,585,191 parte
Gauss Boaga long	1.510.359,38
Gauss Boaga lat	5.046.687,56
Via/Piazza/Località	Via Togliatti, 33/35
Comune	Senago
Provincia	Milano

Settore risorse idriche e attività estrattive

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3598 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dott.sa Susanna Colombo, tel: 02 7740.5875 , email: su.colombo@cittametropolitana.mi.it
Istruttoria Tecnica (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo tel: 027740.3836, e mail: m.lesmo@cittametropolitana.mi.it

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

La ditta Metal Rof Srl, per l'attività esercitata, è soggetta alle disposizioni del R.R. 4/06 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). La parte ha acquistato una nuova area da adibire all'esercizio dell'attività, fattispecie che ha determinato una nuova configurazione dell'impianto produttivo e pertanto la necessità di provvedere ad aggiornare il sistema di raccolta autorizzato predisponendo una nuova soluzione progettuale oggetto della richiesta di autorizzazione in esame. Tali varianti comportano conseguentemente una modifica delle superfici scolanti e l'adeguamento dell'impianto fognario, pertanto la ditta richiede il rinnovo con variante dell'autorizzazione allo scarico vigente (Autorizzazione Dirigenziale RG n. 10085/2013 del 20/09/2013 dall'ATO).

L'impianto fognario in progetto prevede sinteticamente:

- la raccolta e il recapito in fognatura delle acque reflue domestiche;
- la raccolta e il recapito in sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici coperte;
- la raccolta, la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scoperte e il recapito in fognatura;
- la separazione e il trattamento (per la porzione dei piazzali interessata dai cumuli di materiali e/o rifiuti) delle acque di seconda pioggia e il recapito in sottosuolo (pozzo perdente).

Considerata la tipologia dell'attività che la ditta svolge, il progetto prevede la separazione delle superfici scolanti scoperte in due aree distinte (Area 1 ed Area 2) con relativi impianti di trattamento in quanto per ogni zona è possibile individuare un diverso rischio di contaminazione

Nell'area 1, a riempimento della vasca di prima pioggia, un sistema di troppo pieno installato nel pozzetto separatore, canalizza le acque eccedenti di seconda pioggia in altra rete di tubazioni che recapita i reflui nel ricettore finale corrispondente agli strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo perdente, previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento per il monitoraggio periodico della qualità dei reflui scaricati.

Nell'area 2 successivamente al trattamento, le acque di seconda pioggia vengono recapitate nel ricettore finale (strati superficiali del sottosuolo) previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento per permettere i prelievi dei reflui scaricati e il relativo controllo della qualità. Il pozzo perdente (diametro 2 metri, altezza utile 3,5 metri) sarà costituito da anelli forati in calcestruzzo e posato su fondo in ghiaia o materiale arido (ciottoli o ghiaia) per migliorare il drenaggio.

3. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA:

1. FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
-
4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI (specifiche per procedimento)
 - a) Lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) I limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente in relazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo dovranno essere rispettati ai pozzetti posti sui terminali di scarico ed al pozzetto di ispezione posto a monte dello scarico finale;

- c) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;
- d) La ditta dovrà predisporre un programma ciclico di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico; la ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque meteoriche di seconda pioggia, campionate con frequenza almeno annuale, in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo; Tale quaderno sarà tenuto a disposizione degli organi di controllo, con l'obbligo, da parte della ditta, di segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento;
- e) I prelievi e le analisi dei campioni dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio Certificato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico del concessionario. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi, insieme all'istanza di rinnovo, all'Autorità Concedente;
- f) Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. n. 4/2006, qualora dopo accertamento risulti che tali reflui siano contaminati dalle attività di cui al comma 2, lettera b), gli stessi dovranno essere sottoposti a trattamento tramite depurazione con desoleatore dotato di sezione di filtrazione a coalescenza, per il rispetto della norma EN 858.
- g) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento;
- h) In nessun caso le acque meteoriche devono raggiungere il sistema depurativo biologico dei reflui di origine domestica;
- i) Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;
- j) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e dispersione esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
- k) Dovranno essere effettuati periodici lavori di manutenzione alla rete idrica di scarico (almeno annualmente); gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali controlli in merito;
- l) I rifiuti risultanti dalla pulizia della rete idrica di scarico dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.);
- m) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire entro le 96 ore successive all'evento meteorico;
- n) Come previsto dall'art. 5, comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate.
- o) Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche;
- p) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi, polverulenti o liquidi; i materiali provenienti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti conformemente alla legislazione vigente in materia di rifiuti;

- q) Eventuali stoccaggi delle materie prime, semilavorati e dei rifiuti allo stato liquido dovranno avvenire in apposite aree dotate di bacino di contenimento (se all'aperto) oppure preferibilmente al coperto;
- r) Ai sensi delle norme tecniche regionali e statali fra il punto di scarico ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
- s) Ai sensi delle norme tecniche regionale di cui alla DGR 05/04/06 nr. 8/2318 e della Deliberazione CITAI – allegato 5 – punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro;
- t) E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni, nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- u) Qualsiasi modifica della rete fognaria, del processo di formazione dello scarico, nonché della titolarità dello scarico, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;
- v) Dovranno essere seguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la sicurezza della collettività e degli addetti;
- w) Il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere da realizzare o realizzate, ma si basa su quanto dichiarato dalla parte nella planimetria/relazioni presentate a corredo dell'istanza.

5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

◦ RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **D.lgs 152/2006** “*Norme in materia ambientale*”;
- **L.r. 26/2003** “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;
- **R.R. n. 3/2006** “*Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”
- **R.R. n. 4/2006** “*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*”
- **D.G.R. n.8/2318 del 05 aprile 2006** “*Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’articolo 3, comma 1 del Regolamento regionale 2006, nr. 3*”;
- **Circolare regionale 16 aprile 2009 n. 5** “*Indicazioni alle Province in ordine all’adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti alle disposizioni dell’art. 8, comma 2, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3*”

- **PRESCRIZIONI GENERALI**

- art. 101 comma 3) Dlgs 152/2006;
- art. 101 comma 4) Dlgs 152/2006;
- art. 101 comma 5) Dlgs 152/2006;
- art. 113 comma 4) Dlgs 152/2006;
- art. 124 comma 10) Dlgs 152/2006;
- art. 129 comma 1) Dlgs 152/2006;
- art. 130 comma 1) Dlgs 152/2006;
- art. 133 comma 1) Dlgs 152/2006;
- art. 133 comma 2) Dlgs 152/2006;
- art. 133 comma 3) Dlgs 152/2006;
- art. 137 comma 1) Dlgs 152/2006;
- art. 137 comma 2) Dlgs 152/2006;
- art. 137 comma 3) Dlgs 152/2006;
- art. 137 comma 8) Dlgs 152/2006;
- art. 137 comma 11) Dlgs 152/2006;



- comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
- divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.
- ogni modifica che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata;
- Dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento il soggetto responsabile deve trasmettere certificato di fine lavori a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto autorizzato. Tale certificazione deve essere inviata agli Enti competenti prima dell'attivazione dello scarico.

Il Responsabile del procedimento

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUE REFLUE
Dott.sa Susanna Colombo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegato planimetria



- LEGENDA**
- INTERNO PROGETTO BODIATA VIA VIG. ANV.
 - TUBERIE ACQUE METEORICHE FINESTRE
 - TUBERIE IN PAVIMENTO ACQUE METEORICHE FINESTRE
 - TUBERIE ACQUE METEORICHE SOCCOBBE
 - TUBERIE ACQUE METEORICHE COPERTURE
 - D DANALITTA CON SING. M.
 - E PROGETTO ESPANSIONE
 - F PROGETTO DI CANTIERE
 - G PROGETTO DI ESTERNO E CANTIERAMENTO
 - H PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
 - I PROGETTO PISCINANTE
 - J VASCA CON FIORINO DI BALNEAZIONE
 - K PROGETTO DI BARRACONE PERMANENTE DI PISCINA
 - L PROGETTO DI CALDAIA
 - M VASCA ACCUMULO CON PISCINA PERMANENTE
 - N VASCA ACCUMULO CON PISCINA PERMANENTE
 - O IMPIANTO TRATTAMENTO BIODIGESTIONE
 - P IMPIANTO CON 18 NO. A COLLEGGIMENTO

PLANIMETRIA GENERALE

 Assieco CONSULENZA AMBIENTALE		<small>ASSIECO S.p.A. Via S. Giovanni, 10 - 20122 Milano - Tel. 02/57501111 - Fax 02/57501112 P.IVA n. 01210450151 - C.C.I.A.A. n. 10122/0101 ASSIECO S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano n. 10122/0101 - C.A.B. n. 01210450151</small>	
Studio Tecnico Arch. Darlo Poetini Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS)			
COMUNE DI SENAGO		PROVINCIA DI MILANO	
TAV. 03	PLANIMETRIA PROGETTO CON NOMINATIVE RETE FOGNARIA	SCALA 1/200	DATA DEL TRATTORE 2011 Aggiornata
PROGETTO DIRETTORE Pierluigi Di Fronzo con valenza sostitutiva S.M. C.C. n. 102/2011 del 29/10/2011 - Riferenza di lavoro con valenza dell'interlocuzione alle società (Assieco e Studio Poetini) - RG n. 1028/2011 del 28/10/2011 AI SENSI DELL'ART. 238 DEL C.C.L.O. 10/2008 E S.M.L.		LA SETTA Documento Strada 4/2/2011 IL TECNICO Documento Strada 4/2/2011	
COMMITTENTE METAL ROP S.R.L. Sede legale ed insediamento produttivo Via Togliatti, 33/35 - 20030 Senago (MI)			

Data 22/02/2017

Protocollo 46648 fasc. 9.9/2017/10

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
Società METAL ROF S.r.l. - Via Togliatti, 33/35 - Senago (MI)**

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

L'attività complessivamente svolta dalla Società METAL ROF S.r.l. consiste nella messa in riserva, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Le attività di recupero consistono nelle fasi di selezione e cernita dei rifiuti in ingresso, finalizzata all'eliminazione delle componenti estranee, ed eventuale adeguamento volumetrico mediante cesoia oleodinamica e/o semovente munito di polipo, e triturazione, mediante trituratore mobile, dei rifiuti metallici.

Per il dettaglio dei quantitativi, delle tipologie dei rifiuti, delle attività condotte e delle modalità di stoccaggio si rimanda a quanto indicato nella presente autorizzazione.

L'articolazione dell'assetto emissivo vede identificate unicamente fonti diffuse e le fasi interessanti dal punto di vista delle potenziali emissioni inquinanti sono quindi quelle che implicano la movimentazione del materiale nonché i trattamenti previsti e sono identificate dalla Società come segue:

Emissione	Ciclo tecnologico di provenienza	Procedure di contenimento
Ed1	Complesso delle attività di stoccaggio e movimentazione dei materiali	-
Ed2	Operazioni di triturazione di rifiuti metallici	Nebulizzazione d'acqua
Ed3	Complesso delle attività di movimentazione dei mezzi sia di esercizio che in transito da e per il sito	-

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE:

Limitatamente ai prodotti ed alle apparecchiature interessate allo sviluppo delle fasi di lavorazione specificate nel progetto presentato a corredo della presente istanza, la Ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti, se applicabili, contenere i possibili fenomeni di dispersione di polveri conseguenti sia agli stoccaggi sia alla movimentazione dei mezzi nonché limitare eventuali fenomeni di molestia e, nel caso intervenissero eventi di questo tipo, essere in grado di mitigarne gli

effetti garantendo un adeguato sistema di relazione e comunicazione con le diverse autorità interessate. Qualora questi obiettivi di qualità delle emissioni non fossero garantiti la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, ad intervenire al limite installando presidi adeguati al contenimento della dispersione di sostanze inquinanti.

Data la particolare tipologia impiantistica, e segnatamente la completa assenza di emissioni convogliate, è necessario che a seguito del rilascio dell'autorizzazione l'esercente predisponga e quindi condivida con la competente Sezione Emissioni Dipartimentale di ARPA Lombardia le procedure e le modalità di gestione degli stessi con particolare riferimento alle attenzioni volte a garantire l'effettiva limitatezza della diffusione di polveri in seguito all'esercizio degli impianti in oggetto.

LIMITI E CRITERI

Data la tipologia delle lavorazioni complessivamente condotte si sottolinea la necessità che l'esercente ponga adeguata attenzione:

- a garantire il costante rispetto di qualità e quantità dei rifiuti manipolati così come riconosciuti dalla presente autorizzazione, definendo adeguate procedure di gestione e tracciabilità;
- alla conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti così da garantirne la costante efficienza;
- all'attento trattamento dei prodotti manipolati,
- alla limitazione delle possibili fonti diffusive connesse ai trasferimenti dei materiali, alle fasi di trattamento piuttosto che alle diverse fasi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei materiali ottenuti dal trattamento.

Si rammenta in ogni caso che, alla luce delle previsioni di cui all'articolo 214, commi 2 e 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in attesa dei decreti previsti da questo stesso articolo, il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi trova adeguata definizione complessiva nel DM 05/02/98 oggi vigente, mentre quello di rifiuti speciali pericolosi nel DM 161/2002.

Nel caso della fase di triturazione rifiuti metallici ad oggi non è presente una fonte emissiva convogliata; è comunque possibile sottolineare che, ovviamente in presenza delle attenzioni procedurali e gestionali specificamente citate, l'installazione possa essere considerata accettabile.

Laddove si rendesse invece necessario il convogliamento delle emissioni connesse all'esercizio della linea di trattamento cavi elettrici si riepiloga come segue l'obiettivo di qualità da garantire all'emissione finale:

Ciclo	Emissione	Inquinanti	Limiti (mg/Nm ³ S)
Triturazione rifiuti metallici	E1	Polveri	10

Si precisa che in questa evenienza l'emissione generata dovrà essere convogliata in atmosfera tramite un camino, per il quale dovrà essere opportunamente definita dimensione ed altezza così da ottimizzare la dispersione dell'effluente, che dovrà essere caratterizzato da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni

coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Sempre in questa evenienza si rammenta che l' esercente, sempre in stretto raccordo con i citati servizi di ARPA Lombardia, dovrà definire ed attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni successivamente alla quale questi ultimi potranno valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività, proporre all'amministrazione provinciale l'eventuale adeguamento delle prescrizioni definite.

EMISSIONI DIFFUSE

Si sottolinea la necessità per l' esercente di porre adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse tenendo debito conto delle previsioni di cui all'allegato V parte I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In particolare per quanto riguarda le operazioni caratterizzate da emissioni di tipo diffusivo, legate a stoccaggio, trattamento e trasferimento dei rifiuti, nonché quelle derivanti dalla movimentazione dei mezzi, è opportuno che la ditta proceda a valutare, al di là di quanto già previsto, la possibilità di limitarle prevedendo l'annaffiatura dei materiali stoccati piuttosto che, almeno in situazioni meteorologiche particolarmente secche o ventose, periodiche bagnature delle vie di transito, così da definire una strategia di contenimento adeguata alla situazione dell'insediamento in oggetto.

Il gestore dovrà altresì attuare quanto previsto dal Decreto Dirigenziale R.G. n. 9355/2016 del 13/10/2016.

3. PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI:

Vedere allegato parte integrante del presente documento.

Si sottolinea che la Ditta dovrà attenersi esclusivamente alle Prescrizioni Generali, di cui all'allegato, pertinenti con il proprio ciclo produttivo e con le prescrizioni specifiche evidenziate al punto 2.

Il Responsabile del Servizio
Inquinamento Atmosferico
Dott.ssa Caterina D'Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - tel: 027740.3749 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Michela Gatti, tel: 02.7740.3962 - email: mi.gatti@cittametropolitana.mi.it

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazione Unica Ambientale - Emissioni in atmosfera

L'Impresa dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e porre attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza la stessa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi o ulteriori presidi depurativi.

Nella fase seguente l'autorizzazione l' esercente dovrà, in stretto raccordo con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia, definire e attuare la prevista campagna di rilevazioni alle emissioni volta a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni; successivamente quest'ultima potrà valutare la reale necessità di proseguire ad attuare le verifiche annuali per tutte le sostanze di cui è prevista la limitazione piuttosto che identificare modalità di controllo alternative, nonché, alla luce dell'effettiva conduzione delle attività e delle emissioni generate, proporre all'autorità competente l'eventuale adeguamento delle prescrizioni di seguito definite.

Impianti termici

Gli impianti di combustione destinati alla produzione di calore sono complessivamente regolamentati dalle previsioni di cui al Titolo I, II e dall'Allegato IX alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Tali impianti non risultano soggetti a regime autorizzativo solo qualora le potenzialità impiegate siano inferiori alle soglie previste dall'Allegato IV alla parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (Impianti e attività in deroga) in relazione agli specifici combustibili utilizzati.

Inoltre, la conduzione e la gestione degli impianti termici deve garantire l'obiettivo dell'ottimale gestione e manutenzione degli impianti perseguendo, per quanto riguarda le prescrizioni relative alla conduzione ed ai limiti da conseguire, se previsti, il disposto di cui all'Allegato alla DGRL n. 3934/12 e Allegato C alla DGR n. 6501/2001.

Impianti di abbattimento

Il gestore dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia l'impresa dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR n. 3552/12 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della DGR n. 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità.

Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall'atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale.

Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL n. 13943/03.

Se nel corso di vigenza dell'autorizzazione rilasciata si rendesse necessaria la modifica dei presidi depurativi installati piuttosto che l'installazione di nuovi questi potranno esserlo senza necessità di autorizzazione solo laddove non si inseriscano in un più ampio intervento che modifichi in modo sostanziale lo stabilimento e, comunque, previa comunicazione espressa ai sensi della Circolare della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente 1Amb/07 e s.m.i. che riporti i dati di cui al punto 3 riepilogato nell'Allegato 1 alla stessa.

Caratteristiche dei camini

Le emissioni conseguenti all'attività oggetto di autorizzazione dovranno essere convogliate in atmosfera tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione e altezza così da ottimizzare la dispersione degli effluenti, evitare accumuli locali e quindi sempre possibili problematiche igienico sanitarie; gli stessi dovranno essere inoltre caratterizzati da una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo così da consentire lo sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN ISO 16911:2013 e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall'esercizio di questi impianti.

Emissioni diffuse

Deve essere posta adeguata attenzione al contenimento delle possibili emissioni diffuse, così come previsto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., ricordando che la vigente normativa di settore non ammette emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l'onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all'esercente dell'impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione.

In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove saranno eseguite le operazioni di cui trattasi, al fine di conseguire una adeguata protezione dell'ambiente di lavoro.

Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all'esterno degli ambienti di lavoro.

Molestie generate da emissioni residue e molestie olfattive

Nel caso di sviluppo di molestie generate dalle emissioni residue, convogliate o diffuse, derivanti dal complesso delle attività svolte e laddove il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ne accerti la sussistenza l'impresa dovrà concordare con le autorità competenti il percorso più idoneo alla soluzione del problema tenendo conto delle seguenti, pur non esaustive, possibilità: confinamento dell'attività, interventi sulle modalità operative piuttosto che sulla qualità delle materie prime impiegate o sui sistemi di gestione ambientale adottati per lo svolgimento delle attività o l'installazione di nuovi od ulteriori presidi depurativi.

Nello specifico laddove si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di A.R.P.A. Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla DGR n. 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo Unichim 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste, nonché confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove il materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto a operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Procedure di gestione

L' esercente dovrà tenere in particolare considerazione le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale" procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

Nella manipolazione delle diverse sostanze impiegate e nella conduzione degli impianti è necessario inoltre siano previste adeguate modalità di controllo adempiendo e perseguendo tutti gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro vigenti ad evitare, tra l'altro, il possibile rischio di accensione o esplosione.

PRESCRIZIONI GENERALI

In relazione ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione l' esercente deve fare riferimento anche alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate così da integrare, laddove necessario, le indicazioni specifiche già definite:

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
 - al fine di consentire la caratterizzazione delle emissioni generate le condotte di scarico in atmosfera devono essere dotate di idonee bocchette di ispezione ubicate secondo le previsioni di cui alla norma UNI EN ISO 16911:2013, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni, e/o a metodiche di rilievo specifiche. Nel caso si rendesse necessaria la valutazione della resa di abbattimento conseguita da eventuali presidi depurativi tali bocchette devono essere previste, sempre avuto riguardo alle norme citate, a monte ed a valle del sistema;
 - laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l' esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e, comunque, concordate con il competente servizio di A.R.P.A. Lombardia;
 - una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell' esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non siano state definite le procedure di cui sopra;
- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l' esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall' esercente e opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc..) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro cartaceo, dotato di pagine con numerazione progressiva, o digitale ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc..);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

Sono ipotizzabili due casi:

- A) Autorizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale rispetto all'esistente; l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- B) Nuova autorizzazione di impianto esistente o rinnovo autorizzativo di impianto esistente senza che siano intervenute modifiche sostanziali;

l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti previsti fossero identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici già prescritti;
- qualora i limiti prescritti fossero modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo o comunque inseriti in un nuovo procedimento autorizzativo relativo ad impianto già esistente, e successivamente inserito tra quelli sottoposti al titolo V del D.Lgs n. 152/06 vigente, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne all'autorità competente, al Comune e al dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In entrambe le fattispecie l'esercente potrà successivamente unificare la cadenza temporale degli autocontrolli complessivamente in essere previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento di A.R.P.A. Lombardia competente per territorio.

Modalità di controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo Unichim 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare

riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e conseguentemente il flusso di massa effettivamente generato;
 - essere pianificato ed attuato entro un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli stessi o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all'effettiva articolazione delle attività svolte;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'autorità competente, essere inviata al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal dipartimento A.R.P.A. competente per territorio all'autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L' esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'autorità competente, al Comune ed al dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e analisi previste dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato e in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in nm^3/s /h piuttosto che in $\text{nm}^3/\text{t}/\text{h}$);

- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in mg/nm³s o in mg/nm³t);
- temperatura dell'effluente in °c;

Nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Sospensioni temporanee delle attività

Qualora l'impresa, autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione all'autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente, secondo le modalità previste all'autorità competente stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. D.P.R. n. 59/2013 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.
2. D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*
In particolare:
 - art. 269, c. 2 Parte - V Tit. I - Nuovo stabilimento o Trasferimento;
 - art. 269, c. 8 Parte - V Tit. I - Modifica sostanziale dell'autorizzazione in corso;
 - artt. 269 e 281, c. 1 - Parte V Tit. I - Rinnovo complessivo dell'assetto autorizzativo;
 - art. 281, c. 3 - Parte V Tit. I - Adeguamento normativo.
3. Legge Regionale n. 24/2006 *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”*.
4. D.g.r. n. 6501/2001 *“Allegato C) Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia”*
5. D.g.r. n. 11667/2002 *“Definizione di allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”*.
6. D.g.r. n. 13943/2003 *“Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle <<Migliori tecnologie disponibili>> per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 - Sostituzione - Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402”*.
7. D.g.r. n. 16103/2004 *“Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore 'Trasformazione materie plastiche e gomma'. Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667”*.
8. D.g.r. n. 196/2005 *“Integrazione e modificazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e Composti Organici Volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)”*.
9. D.d.s. n. 8213/2009 *“Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione”*.
10. D.d.s. n. 13228/2010 *“D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per attività in deroga di saldatura: modifiche e integrazioni”*.
11. D.g.r. n. 2605/2011 *“Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambientale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”*.

12. D.d.u.o. n. 12772/2011 *“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n. 32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009”*.
13. D.g.r. n. 3018/2012 *“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”*.
14. D.g.r. n. 3552/2012 *“Caratterizzazioni tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943”*.
15. D.g.r. n. 3780/2012 *“Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale”*.
16. D.g.r. n. 3792/2012 *“Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. <<Norme in materia ambientale>>: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche”*.
17. D.g.r. n. 3934/2012 *“Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”*.
18. D.d.s. n. 6576/2012 *“Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW” e “Gruppi elettrogeni e motori di emergenza”*.
19. D.d.s. n. 5624/2013 *“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di “Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”*.
20. D.d.s. n. 4212/2016 *“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le linee di trattamento fanghi”*.
21. D.d.u.o. n. 12779/2016 *“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli <<Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso>>”*.
22. D.g.r. n. 6030/2016 *“Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di 'Emissioni in atmosfera' ai sensi della parte V del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 (“CLP”) e successive modificazioni e integrazioni”*.
23. Circolare 1 AMB/2007 in materia di modifiche impiantistiche ex D.Lgs n. 152/06, art. 269.

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

- operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
 20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
 21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
 22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
 24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
 25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
 26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
 27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica



54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.




----- Limite area oggetto della richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi

- Viabilità
- Pozzetto a tenuta
- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- TUBAZIONE IN PRESSIONE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- TUBAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE COPERTURE
- CANALETTA CON GRIGLIA
- POZZETTO D'ISPEZIONE
- POZZETTO DI CADITOIA
- POZZETTO DI ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
- POZZO ISPEZIONE-SIFONE-BRAGA
- POZZO PERDENTE
- VASCA CON POMPA DI RILANCIO
- POZZETTO DI SEPARAZIONE PRIMA/SECONDA PIOGGIA
- POZZETTO DI CALMA
- VASCA ACCUMULO PRIMA PIOGGIA "AREA 1"
- VASCA ACCUMULO PRIMA PIOGGIA "AREA 2"
- IMPIANTO TRATTAMENTO SECONDA PIOGGIA
- DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA

TABELLA RIEPILOGATIVA										
ZONA	UBICAZIONE	OPERAZIONE	POTENZIALITÀ DI DEPOSITO			RIFIUTI TRATTATI / STOCCATI				
			SUP. mq	mc	t					
I1	Piazzale esterno	R13	487	1500	1200	020110 030101 030105 030301 100210 100316 100903 100906 100908 101006 101008 110501 110206 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160214 160216 160304 170201 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191207 191212 200138 200140				
I2		R13	230	500	400					
I3		R13/D15	58	50	40					
T1	Piazzale esterno	Arete miste per la messa in riserva R13, il pretattamento R12 e/o il recupero R4 di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto	270	400	320	020110 030101 030105 030301 100210 100316 100903 100906 100908 101006 101008 110501 110206 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160214 160216 160304 170201 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191207 191212 200138 200140				
T2	Capannone	Area per la messa in riserva R13 dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R12-R4	867	1200	960	020110 030101 030105 030301 100210 100316 100903 100906 100908 101006 101008 110501 110206 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160117 160118 160214 160216 160304 170201 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191207 191212 200138 200140				
D1	Capannone	Area per la messa in riserva R13 e/o il deposito preliminare D15 dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R12-R4	138	300	300	191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 1912012				
D2	Piazzale esterno	Area per la messa in riserva R13 e/o il deposito preliminare D15 dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R12-R4	55	80	80					
M1	Capannone	Deposito	158	300	300	Materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi e/o E.O.W. e/o materiali in attesa di certificazione E.O.W.				
M2			119	150	150					

- Emissione diffusa 1 - fase di triturazione rifiuto all'interno del capannone
- Emissione diffusa 2 - fase di triturazione rifiuto all'esterno del capannone
- Emissione diffusa 3 - fase di scarico del materiale su piazzali



Assieco
CONSULENZA AMBIENTALE

ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 ROGNÒ (BS)
Cap. Soc. 10.000 L.v. - REA n. 334809
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG: 02925170165
stoccaggio@assieco.it - www.assieco.it
Tel. 035.4340056 - Fax. 035.4340057
pec: assiecosti@legalmail.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

COMUNE DI SENAGO PROVINCIA DI MILANO
TAV. U PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE, SCHEMA FOGNARIO E PUNTI DI EMISSIONI DIFFUSE
SCALA 1/200 DATA: Febbraio 2017
AGGIORNAM.: MARZO 2017

PROGETTO

OGGETTO
Richiesta di rinnovo con variante sostanziale della D.D. n. 460/2007 del 20/12/2007 - Richiesta di rinnovo con variante dell'autorizzazione allo scarico (Autorizzazione Dirigenziale RG n. 10085/2013 del 09/10/2013)
AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

COMMITTENTE
METAL ROF S.R.L.
Sede legale ed insediamento produttivo:
Via Togliatti, 33/35 - 20030 Senago (MI)

LA DITTA
METAL ROF S.R.L.
Via Togliatti, 33/35 - 20030 Senago (MI)

IL TECNICO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PUBBLICISTI PESSAGUSTI
CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
Dott. Dario Poetini
ARCHITETTO
ISCR. N° 2458

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate
ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Data 28/07/2017

Spett.le
assiecosrl@legalmail.it

Protocollo 183257 fasc. 2000.18.11/2002/4307
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Spett.le
Sace BT spa
sacebt@pcert.postecert.it

Pagina 1

Oggetto: Impresa Metal Rof S.r.l. con sede legale ed impianto in Senago (MI), Via Togliatti 33/35. Accettazione della garanzia n. 1674.00.27.2799715288, emessa a fronte della Disposizione Dirigenziale Racc Gen. n. 2863 del 29.03.2017 .

Si comunica che la garanzia n. **1674.00.27.2799715288**, prot. gen. n. 182222 del 27.07.2017, che costituisce la prestazione di garanzia finanziaria così come prescritto dalla Disposizione Dirigenziale di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n.7/19461 del 19.11.04. La presente, conservata in allegato alla citata Disposizione, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della Disposizione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO
RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Raffaella Quitadamo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.3681 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Raffaella Quitadamo, tel: 02 7740.6265 , email: r.quitadamo@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Natascia Tarantino, tel: 02 7740.3735, email: n.tarantino@cittametropolitana.mi.it